



COMUNE DI CASINA

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

**Approvato con delibera di C.C. n. 42 del 30 dicembre 2024**

# **INDICE**

**ART. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**

**ART. 2 - Funzioni**

**ART. 3 - Luoghi della celebrazione**

**ART. 4 - Orario e giorni**

**ART. 5 - Organizzazione del servizio**

**ART. 6 - Allestimento della sala**

**ART. 7 - Prescrizioni generali per l'utilizzo delle Sale**

**ART. 8 – Richiesta di celebrazione/costituzione da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia**

**ART. 9 – Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete**

**ART. 10 – Matrimonio o unione civile su delega**

**ART. 11 – Costo del servizio**

**ART. 12 – Destinazione delle risorse**

**ART. 13 - Disposizioni finali**

**ART. 14 - Disposizioni transitorie**

**ART. 15 – Entrata in vigore**

## **ART. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei Matrimoni e di costituzione delle Unioni Civili, come rispettivamente regolati dalle disposizioni di cui all'art. 106 e seguenti del Codice Civile e dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile sono attività istituzionali garantite ai cittadini come previsto dal Codice Civile e dalla vigente normativa in materia (D.P.R. 396/2000). Esse hanno luogo nel giorno indicato dalle parti e concordato con l'Amministrazione Comunale e si svolgono nei luoghi indicati dal presente regolamento.

## **ART. 2 - Funzioni**

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, è titolare della funzione di Ufficiale di Stato Civile.
2. Il Sindaco, per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, può delegare le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile anche ad assessori o consiglieri comunali, nonché a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale, ai sensi dell'art. 1 c. 3 del succitato D.P.R. n. 396/2000.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio e nel costituire l'unione civile, deve indossare la fascia tricolore, come previsto dall'art. 70 del D.P.R. 396/2000.

## **ART. 3 - Luoghi della celebrazione / costituzione**

1. Il matrimonio e le unioni civili sono rispettivamente celebrati e costituite, di norma, nella Sede Comunale di Piazza IV Novembre n. 3 – Sala Consigliare.
2. In subordine e a domanda degli interessati, la celebrazione può avvenire nei seguenti locali comunali già destinati, ai sensi dell'art. 106 del codice civile, a Casa Comunale con apposito atto di Giunta Comunale:
  - ex Chiesa di Sarzano
  - Mastio di Sarzanofacenti parte del complesso monumentale di Sarzano.
3. L'uso delle suddette sale, per esigenze dell'Amministrazione, è in ogni caso prioritario rispetto alle richieste di celebrazione.
4. La celebrazione fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dagli artt. 101 e 110 del Codice Civile.
5. La Giunta Comunale, con proprio atto, può individuare ogni altra sede ritenuta idonea per la celebrazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 396/2000; i luoghi diversi dalle sale di cui al comma 1 e 2 assumono la denominazione di "casa comunale", così come disciplinata dall'art. 106 del codice civile, e rimangono nella disponibilità continuativa del Comune esclusivamente per un tempo congruo alla celebrazione dei matrimoni.
6. La Giunta Comunale, inoltre, laddove sopravvenissero impedimenti tecnici per l'utilizzo dei locali individuati al comma 1 e 2, individuerà con proprio atto strutture alternative per le finalità di cui al presente Regolamento.

#### **ART. 4 - Orari e giorni**

1. I matrimoni civili e le unioni civili, sono rispettivamente celebrati e costituite, di norma nella sala Consigliare, nell'ambito dell'orario di servizio al pubblico dell'Ufficio di Stato Civile, comunque subordinato alla disponibilità del Sindaco o del suo delegato, e precisamente:
  - dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30; nel pomeriggio non possono svolgersi oltre le ore 16:30.
2. Le celebrazioni fuori dall'orario di servizio e nei giorni festivi dovranno essere concordate, sentito il Sindaco, con l'Ufficiale di Stato Civile subordinatamente alla sua disponibilità.
3. Ciascuna celebrazione o costituzione non potrà superare il tempo di un'ora; tra l'orario di celebrazione/costituzione e quello successivo devono trascorrere non meno di 120 minuti.
4. In riferimento ai luoghi di cui all'art. 3 comma 5, la Giunta comunale potrà stabilire orari diversificati, tenendo conto dei principi generali dettati con il presente Regolamento.
5. Le celebrazioni sono comunque sospese in occasione delle seguenti giornate e festività:
  - 1° gennaio (Capodanno);
  - 6 gennaio (Epifania)
  - Domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo
  - 25 aprile (Festa della Liberazione)
  - 1° maggio (Festa dei Lavoratori)
  - 2 giugno (Festa della Repubblica)
  - 15 agosto (Ferragosto)
  - 24 agosto (Festa del Patrono)
  - 1° novembre (Festa dei santi)
  - 2 novembre (Commemorazione dei defunti)
  - 4 novembre (Festa delle forze armate e dei Caduti di tutte le guerre)
  - 8 dicembre (Immacolata Concezione)
  - 24 dicembre (Vigilia di Natale)
  - 25 dicembre (Santo Natale)
  - 26 dicembre (Santo Stefano)
  - 31 dicembre (San Silvestro)
  - Il giorno delle consultazioni elettorali, nonché il giorno precedente e quello successivo se già noti al momento della prenotazione
  - Nei giorni interessati da disposizioni dell'Amministrazione Comunale, se già noti al momento della prenotazione

#### **ART. 5 - Organizzazione del servizio**

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione delle sale dedicate alla celebrazione dei matrimoni o alla costituzione delle unioni civili è individuato nella Segreteria e nell'Ufficio di Stato Civile.
2. L'organizzazione relativa alle prenotazioni, istanze, modalità di pagamento ed utilizzo della sala è demandata all'Ufficio di Stato Civile di concerto con la Segreteria, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
  - a) La prenotazione e l'istanza relative all'uso della sala di cui all'art. 3 del presente provvedimento deve essere avanzata da parte dei richiedenti con anticipo di almeno 30

giorni rispetto alla data prevista, compatibilmente con la disponibilità dei locali a tale funzione deputati.

- b) L'Ufficio di Stato Civile accorderà una preventiva autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà nel modo o nella forma ritenuta più rapida le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
- c) Verrà confermato il matrimonio solo previo controllo, presso l'Ufficio di Stato Civile, della regolarità delle pubblicazioni, come previsto dall'art. 50 del DPR 396/2000.
- d) La prenotazione della sala non sarà tuttavia ritenuta perfezionata fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento.

#### **ART. 6 - Allestimento della sala**

- 1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala e la scalinata con ulteriori arredi e addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
- 2. La sala e la scalinata dovranno quindi essere restituite nelle medesime condizioni in cui sono state concessi per la celebrazione.
- 3. Il Comune di Casina si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
- 4. E' consentita l'esecuzione di musica con relative strumentazioni a carico del richiedente, sempre nel rispetto del luogo istituzionale e per la sola durata della cerimonia.

#### **ART. 7 - Prescrizioni generali per l'utilizzo delle Sale**

- 1. I locali devono essere disponibili per lo svolgimento dell'evento, puliti e sgombri da cose o attrezzature estranee all'arredo ordinario degli stessi.
- 2. E' vietato il lancio di riso, petali di fiori, coriandoli o altro ancora, all'interno della sala e dell'edificio in cui è celebrata la cerimonia, sulla scalinata e aree esterne attigue.
- 3. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione/costituzione, salvo identificazione del diretto responsabile, gli stessi saranno addebitati al soggetto richiedente.
- 4. Eventuali forme di pubblicità dell'evento (manifesti-volantinaggio), potranno essere realizzati dagli interessati, nelle forme e con il pagamento dei relativi diritti previsti dalla normativa di settore.

#### **ART. 8 – Richiesta di celebrazione / costituzione da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia**

- 1. La richiesta di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell'unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente ufficio almeno 30 giorni prima della data prevista, corredata dalla documentazione prevista dal D.P.R. 396/2000 e secondo quanto stabilito dal Codice Civile.

#### **ART. 9 – Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete**

- 1. Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora non dimostrassero di intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come

previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi.

2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 10 (dieci) giorni prima della celebrazione o della costituzione, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e per dimostrare la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

#### **ART. 10 – Matrimonio od unione civile su delega**

1. Nel caso il matrimonio o l'unione civile avvengano su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione o costituzione, con le medesime modalità indicate all'art. 5, con anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla data prevista.
2. Il matrimonio o l'unione civile dovranno avvenire nel pieno rispetto dei vincoli stabiliti dal presente provvedimento.
3. In entrambi i casi, i nubendi dovranno produrre entro 10 giorni dalla data della celebrazione/costituzione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la documentazione prevista dal D.P.R. 396/2000.5

#### **ART. 11 – Costo del servizio**

1. Per la celebrazione dei Matrimoni Civili e per la Costituzione delle Unioni Civili nei luoghi diversi dalla Sala Consigliare è dovuto il pagamento delle seguenti tariffe, determinate ed aggiornate dalla Giunta comunale e diversificate secondo i seguenti criteri:
  - residenza nel Comune di Casina o all'AIRE del Comune di Casina  
di almeno uno dei nubendi € . 200,00
  - non residenti € . 400,00
2. Ai suddetti importi andrà aggiunta l'ulteriore somma di €. 50,00 quale rimborso spese per servizio di pulizia dei locali. Tale somma non verrà richiesta quando la celebrazione si terrà in spazi all'aperto.
3. Le tariffe di cui sopra, comprensive delle somme per rimborso spese, dovranno essere versate entro 20 (venti) giorni dalla richiesta secondo le modalità comunicate dall'Ufficio di Stato Civile. Copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere consegnata o trasmessa all'Ufficio di Stato Civile, almeno 10 giorni prima della celebrazione.
4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione alle mancanze. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione sia imputabile a volontà delle parti richiedenti.
5. Il mancato pagamento nei termini previsti non comporterà l'annullamento del matrimonio o dell'unione civile, che verrà celebrato/costituito nell'Ufficio di Stato Civile del Comune, presso la Sala Consigliare.

#### **ART. 12 – Destinazione delle risorse**

- 1) Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al presente regolamento potranno confluire, per intero o solo in parte, laddove previsto dalle norme e dal vigente CCNL e dal contratto integrativo decentrato, nel fondo incentivante per la retribuzione del personale,

secondo le indicazioni della Giunta Comunale. In particolare tali introiti potranno contribuire all'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi del personale dei servizi demografici o di altri uffici che avranno espletato le attività disciplinate dal presente regolamento fuori orario di servizio (come indicato nel contratto integrativo decentrato) in aggiunta al compenso per lavoro straordinario spettante per legge.

#### **ART. 13 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia e precisamente al Codice Civile, D.P.R. 396/2000 e D.Lgs. 267/2000.

#### **ART. 14 – Disposizioni transitorie**

1. E' fatto salvo quanto già accordato con le parti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, se risultante da documentazione detenuta agli atti dell'Amministrazione.

#### **ART. 15 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecuzione della deliberazione consigliare di approvazione.